

Comune di Siderno
(Provincia di Reggio Calabria)



Comune di Siderno

Protocollo n° 030301
del 20/10/2016



Verbale n. 10 del 19 ottobre 2016

L'anno 2016, il giorno diciannove del mese di ottobre è presente il Collegio dei Revisori del Comune di Siderno (RC), nominato in data 07.07.2016 con D.C. n.36 per il triennio 2016/2019:

il Collegio

- Visto il verbale n.4 del 03.08.16 di questo Collegio il quale viene integralmente richiamato;

- Vista la proposta di delibera di Giunta n. 225 del 18.10.2016 avente ad oggetto: "Revoca della deliberazione della Giunta Comunale n.165 del 19.07.16 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale relativo agli anni 2016.2017.2018 e Piano annuale delle assunzioni 2016";

- Visto l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L.n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

- Visto l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita *"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";

- Visto l'art.16 del D.L. n.113/16 il quale abroga il rapporto tra spese di personale e spese correnti di cui all'art. 1 comma 557 della finanziaria del 2006;

- Visto l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, e succ. modificazioni, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

- Visto l'art. 1, comma 424 della legge 190/2014 che stabilisce che le regioni e gli enti locali per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della norma e alla ricollocazione nei propri ruoli degli esuberanti destinatari dei processi di mobilità;

Riscontrato che per in Comune di Siderno vige quanto prescritto dall'art.6, c.7 del D.L. 78/2015;

- Visto l'art. 9 c.2bis D.L. 78/2010 e succ.mod. secondo il quale le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate, e comunque l'importo del fondo non può superare quello dell'anno 2015 ;
- Viste le Deliberazione della Corte dei Conti nn. one n. 59/2014/SRCPIE/PAR del 09.11.2009 e 21/SEZAUT/2009/QMIG del 29.11.2009;

preso atto che:

- l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;
- Il Comune di Siderno ha provveduto con delibera di Giunta n.164 del 14.07.2016, ad effettuare una ricognizione di cui alla norma citata, ad esito della quale sono pervenute le comunicazioni, depositate agli atti d'ufficio, dalle quali non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

preso atto che l'Amministrazione:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- ha rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015;
- il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L.296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, risulta come segue:

- Rendiconto 2011 € 3.104.885,00
- Rendiconto 2012 € 2.921.400,00
- Rendiconto 2013 € 2.565.366,00
- Media triennio 2011-2012-2013 € 2.863.883,67**
- Previsione 2016 € 2.188.946,84
- Previsione 2017 € 2.296.045,15
- Previsione 2018 € 2.296.045,15

- il limite di cui all'art. 259 c.6 D.L.gs 267/00, risulta come segue:

- Rendiconto 2010 € 75.431,90
- Rendiconto 2011 € 140.260,90
- Rendiconto 2012 € 114.440,31
- Media triennio 2010-2011-2012 € 110.044,07**

preso atto che, il limite di cui all'art. 259 c.6 D.L.gs 267/00 risulta essere pari al 50% di € 110.044,07, ossia € 55.022,04;

preso atto che per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal D.L. 90/2014, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore al 50% della spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009, che come da Delibera della Commissione Straordinaria n.114 del 19.06.14, risulta pari al 50% di € 84.236,74, ossia € 42.118,37- rideterminata a seguito della inclusione della spesa relativa ad incarichi a tempo determinato di cui all'art. 110 del D.Lgs. 267/2000, come confermato da specifica pronuncia della Corte dei Conti – Sezione Autonomie Locali;

preso atto che il comune di Siderno versa in stato di dissesto finanziario, e per come prescritto dal Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali in data 19.02.2015, all.A), il limite da prendere in considerazione è il minore calcolato, ossia **€ 42.118,37**;

preso atto che l'ente non ha comunicato per come richiesto l'importo del Fondo di cui all'art. 9 c.2bis D.L. 78/2010 e succ.mod.;

preso atto che la spesa complessiva prevista nell'anno 2016 per lavoro a tempo determinato non può essere superiore ad a € 42.118,37 al lordo degli oneri fiscali e previdenziali;

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Dirigente del Settore 2) e dal Dirigente del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Per come più volte ribadito dalla Corte dei Conti, a prescindere dall'ipotesi di deroga a cui in concreto l'Ente locale fa riferimento, i limiti di cui agli artt. 259 c.6 D.Lgs 267/00 e 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal D.L. 90/2014, non sono superabili. Si ricorda comunque che quando un Ente locale intende procedere ad una nuova assunzione (anche mediante contratto a tempo determinato) deve essere rispettato il più generale vincolo di spesa del personale fissato dal comma 557 dell'articolo 1 della legge 296/2006, in quanto, se così non fosse, opererebbe il divieto fissato dal comma 557-ter (in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'articolo 76, comma 4, del DL 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 133/2008).

Per tutto quanto sopra espresso, e per come già ribadito nel verbale n. 4 del 03.08.16, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta,

raccomanda

- prima di procedere alle assunzioni previste, di verificare il rispetto delle condizioni necessarie per dar seguito a detti fabbisogni, altresì effettui, nel corso del piano occupazionale, un monitoraggio costante del rispetto dei limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l'adozione, se dovuti, dei correttivi indotti da modifiche normative e vincoli di bilancio;
- visto la sentenza del Tar dell'Umbria n.494 del 10.06.2016, il ricorso all'art.110 del TUEL non costituisce deroga alla regola del concorso pubblico di cui all'art.97 della costituzione, trattandosi di selezione para-concorsuale retta dai principi di trasparenza, imparzialità, par-condicio e buon andamento della pubblica amministrazione;
- così come affermato dalla sentenza n.115/14/R della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna, ai lavoratori di categoria D sono attribuite, ex CCNL, attività caratterizzate da conoscenze pluri-specialistiche con un grado di esperienza pluriennale che richiedono una base teorica acquisibile con un diploma di laurea. Va inoltre considerato che, in disparte alla preparazione di base, gli appartenenti alla categoria D sono tenuti a svolgere compiti di contenuto tecnico, gestionale o direttivo, con attribuzione di attività ad elevata complessità anche di tipo direttivo. Lo stesso CCNL in via esemplificativa riconduce alla predetta categoria profili professionali corrispondenti alle principali libere professioni che richiedono l'iscrizione ad un ordine professionale la cui ammissione è subordinata al conseguimento del **diploma di laurea**. Orbene, l'inquadramento in una categoria professionale (nel caso specifico categoria D1, sia per il ricorso all'ex artt.110 e 90) presuppone, inequivocabilmente, un titolo di studio adeguato corrispondente alla **laurea**.

considerato che

Il Collegio ha verificato:

- che la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018 sia improntato sul principio di riduzione complessiva della spesa del personale e, pertanto, il rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- il rispetto del limite di cui all'art. 259 c.6 D.Lgs 267/00;
- il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010;

- è stato impossibilitato a verificare il rispetto del limite di cui all'art. 9 c.2bis D.L. 78/2010, e conseguentemente le risorse destinate al pagamento del lavoro straordinario a favore del personale;

Tanto premesso,

- per le assunzioni a tempo determinato cat D1, (rimanendo da ciò escluso ogni riferimento al trattamento accessorio)

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

LIMITATAMENTE alla parte di spesa capiente di cui al limite prescritto dall'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010 e succ.modificazione, pari ad € 42.118,37;

- per le assunzioni a tempo indeterminato cat C, (rimanendo da ciò escluso ogni riferimento al trattamento accessorio)

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018 in quanto improntata sul principio di riduzione complessiva della spesa del personale, in quanto sussiste il rispetto del limite di cui agli artt. n.1, comma 557 della Legge n. 296/2006, e n. 9, comma 28 del D.L. 78/2010.

Copia del presente verbale viene trasmessa al Sindaco, al Responsabile dei Servizi Finanziari, e al Segretario.

Il Collegio dei Revisori

Dott.ssa Chiara Caporale

Dott. Felice Murdocca

Dott. Marcello Scarpelli

